

103

ALL. 2

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO e P.E.  
REGIONE LOMBARDA

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA DELLA LOMBARDIA

Settore Ambiente

**Accordo di programma quadro  
in materia di ambiente e energia**

del 2.2.2001

**Interventi di risanamento e salvaguardia ambientale del territorio lombardo**

Articolo 6, punto 6. Decreti di revoca  
Articolo 8. Piano Bonifiche  
Articolo 10. ?

*[Handwritten signatures and initials]*

VISTO l'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato alla attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'accordo di programma quadro deve contenere;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: " Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ", a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: " Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ";

VISTA la legge 15 maggio 1997 n.127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: " Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 recante " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n.59 ";

VISTO l'articolo 15 comma 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998 n.6 convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998 n.61, che integra l'articolo 2 comma 203 lett. b) della legge 23 dicembre 1996 n.662 e l'articolo 10 comma 5 del DPR 20 aprile 1994 n.367;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n.367 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spese e contabili";

VISTA la delibera CIPE 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1. sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c) comma 203 dell'articolo 2 della legge n.662/1996;

VISTA la l. 448/98 art. 8 riguardante la tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative;

VISTA la L.489/99 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002", in particolare la tab. 18;

VISTO il D.M. Ambiente n.126 del 23 novembre 2000;

VISTA la L.388 del 23 dicembre 2000 (Finanziaria 2001), in particolare l'art.110 ;

VISTO l'articolo 34 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA l'Intesa istituzionale di programma della Lombardia approvata dal CIPE il 19 febbraio 1999 e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Lombardia il 3 marzo 1999;

CONSIDERATO che la suddetta Intesa ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di accordi di programma quadro, e ha dettato i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi.

CONSIDERATO in particolare l'impegno sottoscritto per la stipulazione di un accordo di programma quadro in materia di ambiente e energia di cui all'articolo 8, co. 5/d, della suddetta Intesa.

Il Ministero dell'Ambiente, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e la Regione Lombardia

**STIPULANO IL SEGUENTE  
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO**

*SA* / *an*

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA DELLA LOMBARDIA

ARTICOLO 1.....4  
FINALITÀ, OBIETTIVI E STRUTTURA DELL'ACCORDO.....4

ARTICOLO 2.....5  
IMPEGNI DI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO.....5

ARTICOLO 3.....6  
QUADRO FINANZIARIO DELL'ACCORDO E RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI.....6

ARTICOLO 4.....9  
TRASFERIMENTO E PARZIALE RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE EX P.T.T.A. 1994-96.....9

ARTICOLO 5.....10  
CENTRALI ALIMENTATE DA BIOMASSE.....10

ARTICOLO 6.....11  
Teleriscaldamento.....11

ARTICOLO 6 BIS.....11  
Diffusione di impianti solari termici.....11

ARTICOLO 7.....12  
Nuovi combustibili a ridotto impatto ambientale.....12

ARTICOLO 8.....13  
Bonifica e riqualificazione di aree inquinate.....13

ARTICOLO 9.....13  
Interventi di recupero ambientale nei parchi.....13

ARTICOLO 10.....14  
Ripristino ambientale Cerro Maggiore.....14

ARTICOLO 11.....14  
Rumore aeroportuale.....14

ARTICOLO 12.....15  
PRQA - Reti di monitoraggio delle emissioni in atmosfera di grandi impianti.....15

ARTICOLO 13.....15  
Soggetto responsabile dell'accordo.....15

ARTICOLO 14.....16  
Soggetto responsabile del singolo intervento.....16

ARTICOLO 15.....17  
Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo.....17

ARTICOLO 16.....18  
Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze.....18

ARTICOLO 17.....18  
Disposizioni generali.....18

ELENCO ALLEGATI.....19

**Articolo 1**  
**Finalità, obiettivi e struttura dell'accordo**

1. Il presente Accordo di programma quadro è finalizzato alla realizzazione di un complesso di interventi e di programmi per il risanamento e la salvaguardia ambientale del territorio lombardo, le cui linee guida sono sviluppate nell'allegato documento programmatico costituente parte integrante del presente accordo.

Tale finalità è sviluppata lungo due assi:

- la produzione di energia con riduzione delle emissioni climalteranti, (tipologia A);
- il risanamento e la riqualificazione dell'ambiente, come da schede allegate (tipologie B), C), D), E) F); da realizzare secondo le tipologie di seguito indicate.

• Ai suddetti programmi si affiancherà il completamento e/o la rimodulazione degli interventi già finanziati con risorse ex PTTA 1994-'96 di cui all'articolo 4 del presente accordo.

**A)** Un programma di interventi per la produzione di energia con riduzione delle emissioni climalteranti, da individuarsi con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 del presente atto e da conseguire attraverso:

- la realizzazione di impianti energetici alimentati da biomasse legnose derivanti dalla gestione dei boschi e da colture agrarie *no-food* ubicate in Lombardia;
- la distribuzione dell'energia tramite reti di teleriscaldamento prodotta con tecnologie di cogenerazione urbana e/o da fonti rinnovabili.
- la promozione della diffusione di impianti per la produzione di acqua calda sanitaria.

**B)** Un programma per la realizzazione di una rete di monitoraggio della qualità dell'aria e delle emissioni, in attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, da conseguire attraverso:

- la progettazione e la realizzazione di reti di monitoraggio delle emissioni in atmosfera dei grandi impianti presenti sul territorio regionale.

**C)** Un programma di n. 10 interventi straordinari per i parchi regionali finalizzati al consolidamento del patrimonio ambientale protetto e da conseguire attraverso:

- l'acquisizione di nuove aree;
- azioni di risanamento, recupero e ripristino ambientale;

**D)** Un programma di n. 6 interventi di recupero ambientale nei parchi regionali della Lombardia, finalizzati alla conservazione degli ecosistemi connessi ed alla sostenibilità dei flussi provenienti dalle vicine aree urbane;

Un'attività di monitoraggio di siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale individuate ai sensi delle direttive 92/43 CEE e 79/409 CEE;

**E)** Un programma di n. 5 interventi finalizzati a realizzare un sistema informatizzato di analisi ed acquisizione dati per la prevenzione e mitigazione del rumore aeroportuale, da conseguire attraverso:

- la costituzione di una struttura specialistica;
- l'avvio di interventi sperimentali di prevenzione e bonifica dell'inquinamento acustico.

**F)** Una ipotesi relativa a un programma di interventi per la bonifica e la riqualificazione di aree inquinate del territorio lombardo, da attuarsi ai sensi della L. n.426/98 e con

riferimento alla pianificazione dei siti di cui alla DGR n. 66818/95, nel rispetto dei limiti e delle modalità del piano nazionale delle bonifiche previsto dalla legge n. 426 del 9 dicembre 1998.

- G) Un programma di intervento sperimentale per la riduzione di emissioni attraverso la promozione della ricerca, della produzione e dell'utilizzo di combustibili innovativi per autotrazione e riscaldamento.
2. Ai sensi dell'art. 2 comma 203 lettera c) della legge 23.12.1996 n. 662, le schede allegate recano, per ciascun intervento le procedure tecnico/amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi, con particolare riferimento agli impegni derivanti ai soggetti competenti relativamente all'emissione di autorizzazioni, nulla osta o altri atti necessari all'attuazione del progetto stesso ed eventuale individuazione di termini ridotti per la loro emissione, i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; il costo e copertura di ciascun intervento e loro articolazione temporale; il soggetto responsabile di ciascuna scheda-intervento.
  3. Le schede relative agli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 6bis saranno acquisite quale parte integrante del presente atto in esito all'espletamento delle procedure previste ai suddetti articoli.
  4. Gli obiettivi di cui al presente accordo saranno garantiti anche attraverso puntuali accordi ex art.34 D. Lgs. 267/2000 tra la Regione e gli enti sub-regionali identificati nelle schede di progetto.
  5. Il Comitato paritetico di attuazione dell'Accordo sarà tenuto costantemente informato sull'iter di definizione del Piano Nazionale degli interventi di bonifica e messa in sicurezza di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 426/98, in relazione agli interventi di cui alla tipologia F.
  6. Le linee generali, le motivazioni e le prospettive di sviluppo degli interventi previsti sono illustrate in un documento programmatico allegato al presente atto.

## Articolo 2

### Impegni di soggetti sottoscrittori dell'accordo di programma quadro

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente accordo di programma quadro, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegna:
  - a) a rispettare i termini concordati ed indicati nel presente accordo di programma quadro;
  - b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n.241;
  - c) a procedere periodicamente, alla verifica dell'accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al soggetto responsabile dell'attuazione del presente accordo di programma quadro;

- d) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo di programma quadro per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- e) a individuare, anche attraverso il coinvolgimento degli enti e dei soggetti interessati, ogni ulteriore risorsa finanziaria che si rendesse necessaria reperire;
- f) a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, l'intervento sostitutivo dell'autorità competente individuata, per ogni intervento, ai sensi dell'articolo 10 dell'Intesa istituzionale di programma.
2. Gli impegni assunti con il presente atto sostituiscono e innovano gli impegni eventualmente contenuti in accordi, patti e analoghe fattispecie negoziali stipulate anteriormente tra la Regione e i soggetti pubblici e/o privati sottoscrittori del presente accordo strettamente inerenti i programmi e gli interventi oggetto dell'Accordo di programma quadro.

### Articolo 3

#### Quadro finanziario dell'accordo e ripartizione degli oneri finanziari

1. Il costo complessivo del presente accordo di programma quadro ammonta a:

Lit. 830,735 miliardi

- 1- Lit. 656,000 mld per la produzione di energia oltre ai 10 mld già destinati al finanziamento degli impianti di Sondalo e Tirano in Valtellina;
- 2- Lit. 8,600 mld per la promozione di impianti solari termici;
- 3- Lit. 5,500 mld per il monitoraggio della qualità dell'aria;
- 4- Lit. 48,520 mld per gli interventi straordinari per i parchi regionali;
- 5- Lit. 7,950 mld per il ripristino ambientale nelle aree protette;
- 6- Lit. 3,000 mld per il monitoraggio e la prevenzione del rumore aeroportuale;
- 7- Lit. 92,165 mld per la bonifica siti inquinati.
- 8- Lit. 9,000 mld per la ricerca, la produzione e l'utilizzo di nuovi combustibili.

cui devono essere sommate le risorse di cui all'art. 4 del presente accordo relative ai trasferimenti per gli interventi previsti in attuazione dei programmi ex PTTA 1994-96.

La ripartizione degli oneri è determinata come nella tabella seguente (valori in 000.000):


Fonte	Anno			
	2001	2002	Oltre	Totale
Stato	49.775	109.225		159.000
Regione Lombardia	31.600	26.650		58.250
Altri soggetti pubblici e privati	296.050	317.435		613.485
Totale	377.425	453.310		830.735

*[Handwritten signature and initials]*

Tali costi sono analiticamente ripartiti, per tipologia, come di seguito indicato. In occasione della puntuale individuazione degli interventi il Ministero dell'Ambiente fornirà, per l'immissione dei dati nell'applicazione informatica, i capitoli di bilancio di riferimento ai fini dell'applicazione dell'art. 5 L.144/99.

**QUADRO FINANZIARIO GENERALE**  
(Miloni lire)

OBIETTIVI/SOGGETTI	2000	2001	2002	oltre	TOTALI
<b>A) Produzione di energia con riduzione emissioni climalteranti</b>					
<i>A1) centrali a bio-masse</i>					
Stato: Legge n. 448/98, art. 8; Legge n. 426/98, art.1; Legge n. 448/98, art. 49 E. F. 2000; D.M. GAB/DEC/00099/00 DEL 21.9.2000		15.000	20.000		35.000
Altri soggetti pubblici e privati (stima presuntiva)		95.000	95.000		190.000
<b>TOTALE A1)</b>		<b>110.000</b>	<b>115.000</b>		<b>225.000</b>
<i>A2) teleriscaldamento</i>					
Stato: Legge n. 448/98 art. 8; Legge n. 426/98, art.1; Legge n. 448/98, art. 49 E. F. 2000; D.M. GAB/DEC/00099/00 DEL 21.9.2000		15.000	20.000		35.000
Regione Lombardia: Lr. 31/96		10.000	10.000		20.000
Altri soggetti pubblici e privati (stima presuntiva)		188.000	188.000		376.000
<b>TOTALE A2)</b>		<b>213.000</b>	<b>218.000</b>		<b>431.000</b>
<i>A3) impianti solari termici</i>					
Stato: Legge n. 448/98 art. 8; Legge n. 426/98, art.1; D.M. n. GAB/DEC/0126/2000 del 23/11/2000.		1.000	1.000		2.000
Regione Lombardia: Lr. 31/96		1.000	1.000		2.000
Altri soggetti pubblici e privati (stima presuntiva)		2.300	2.300		4.600
<b>TOTALE A3)</b>		<b>4.300</b>	<b>4.300</b>		<b>8.600</b>
<b>TOTALE A1) A2) A3)</b>		<b>327.300</b>	<b>337.300</b>		<b>664.600</b>
<b>B) PRQA Rete di monitoraggio</b>					
Regione Lombardia: Lr. 35/84		600	3.400		4.000
Altri soggetti pubblici e privati			1.500		1.500
<b>TOTALE</b>		<b>600</b>	<b>4.900</b>		<b>5.500</b>
<b>C) Interventi straordinari per i parchi</b>					
Stato: Legge 448/98, art. 49 E.F. 2000		11.770	11.230		23.000
Regione Lombardia: Lr. 86/83		3.000	5.400		8.400



Altri soggetti pubblici e privati		4.250	12.870		17.120
<b>TOTALE</b>		<b>19.020</b>	<b>29.500</b>		<b>48.520</b>

OBIETTIVI/SOGGETTI	2000	2001	2002	oltre	TOTALI
<b>D) Recupero ambientale nei parchi e azioni di monitoraggio sui siti di rete natura 2000</b>					
Stato: Legge 448/98, art. 49 E.F. 2000		2.505	4.495		7.000
Regione Lombardia: l.r. 86/83		300	550		850
Altri soggetti pubblici e privati			100		100
<b>TOTALE</b>		<b>2.805</b>	<b>5.145</b>		<b>7.950</b>
<b>E) Monitoraggio e prevenzione del rumore aeroportuale</b>					
Regione: somme da reperire con priorità a valere sull'art 90 della l. 342/2000		1.700	1.300		3.000
<b>TOTALE</b>		<b>1.700</b>	<b>1.300</b>		<b>3.000</b>
<b>F) Previsione sulla bonifica siti contaminati</b>					
Stato: Legge 426/98 art. 1 (reperibile con Piano Bonifica)			48.000		48.000
Regione Lombardia: Il.rr. 94/80 art. 31 bis e 31/96 art. 4		15.000	5.000		20.000
Altri soggetti pubblici o privati		6.500	17.665		24.165
<b>TOTALE</b>		<b>21.500</b>	<b>70.665</b>		<b>92.165</b>
<b>G) Sperimentazione nuovi combustibili</b>					
tato: Legge 448/98 art. 49 D.M. GAB/DEC/00099/00 DEL 21.9.2000		4.500	4.500		9.000
Altri soggetti pubblici e privati					
<b>TOTALE</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		<b>9.000</b>
<b>TOTALE GENERALE A1), A2), A3) B, C, D, E, F, G</b>		<b>377.425</b>	<b>453.310</b>		<b>830.735</b>

MILANO BORSA  
 Centro AL  
 14882  
 MILANO BORSA

*La componente di stabilità sulla INTESA (art. 10)*

2. Le risorse aggiuntive eventualmente derivanti da economie di spesa, ribassi d'asta o dal ricorso a strumenti finanziari innovativi, saranno riprogrammate dal Comitato istituzionale di gestione ed attuate nel rispetto delle procedure previste dalle relative leggi di riferimento, d'intesa con i soggetti sottoscrittori del presente accordo, come previsto dall'art. 12 dell'Intesa istituzionale di programma.

*integrare*

3. Per gli interventi di cui ai punti A1), A2), e comunque in proporzione diversa per le due tipologie di intervento l'esatto importo del contributo finanziario a carico dei soggetti terzi sarà stabilito a seguito dell'espletamento delle procedure di cui agli articoli 5 e 6 del presente accordo, comunque in misura non inferiore al 60% del costo degli interventi stessi. Al

*[Handwritten signatures]*

finanziamento di tali linee di attività saranno prioritariamente destinate le risorse finanziarie attribuite alla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 8 della legge n. 448/98 e della L. 25 febbraio 2000, n. 33 e dell'art. 110 della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) sino al completamento dei programmi di interventi previsti ai successivi articoli 5 e 6. Nel caso di minor copertura dei finanziamenti di cui sopra, il Ministero dell'Ambiente si impegna ad integrare le risorse sopra descritte nella tabella con il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. GAB/DEC/0099/2000 del 21/09/2000.

4. La disponibilità dei fondi a carico del Bilancio dello Stato, per le fattispecie di cui ai successivi artt. 5 e 6, è condizionata all'effettiva e puntuale individuazione degli interventi e alla quantificazione dei costi e resta escluso qualsiasi appostamento indistinto qualora entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo gli interventi non siano stati individuati.
5. ~~Il finanziamento degli interventi di cui al punto F) che saranno successivamente individuati deve essere ricordato con il piano delle bonifiche di cui alla L. 426/98.~~
6. La Regione si assume l'onere della copertura finanziaria degli interventi, di cui al punto E), laddove le somme indicate non siano assicurate ai sensi dell'art. 90 L. 342/2000.
7. All'onere derivante dal concorso proprio per tutte le linee di intervento la Regione provvede mediante l'iscrizione con provvedimento di assestamento di bilancio per l'anno finanziario 2001 - qualora l'opera individuata sia in condizioni di essere realizzata - e relative proiezioni per gli anni successivi delle risorse occorrenti alla copertura delle operazioni finanziarie necessarie alla provvista delle risorse.

#### Articolo 4

#### Trasferimento e parziale riprogrammazione delle risorse ex PTTA 1994-96

1. La Regione Lombardia ed il Ministero dell'Ambiente concordano sulla necessità di effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi previsti nel Documento regionale di Programma finanziati con le risorse assegnate ex PTTA 94-96.

La ricognizione da effettuare sugli interventi indicati agli allegati 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater del presente accordo sarà conclusa entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo ed è volta a:

- a. individuare gli interventi non più attuali da revocare.
  - b. quantificare le risorse relative agli interventi da revocare e ai eventuali ribassi d'asta ed economie da riprogrammare, relative agli interventi da completare.
  - c. individuare gli interventi da finanziare a fronte delle risorse di cui al punto b.
  - d. quantificare le risorse residuali, relative agli interventi da completare, che dovranno essere trasferite alla Regione Lombardia, con le modalità ed i tempi che saranno concertati con il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo.
2. Gli interventi previsti dal Documento Regionale di Programma del PTTA 1994-1996 relativi alla gestione delle risorse idriche assentiti e per i quali, alla data di stipula del presente accordo, non sia già intervenuta la pubblicazione del relativo bando di gara, potranno essere revocati dal Ministero dell'Ambiente ex art. 2 comma 104 della l. 662/96 e, di intesa con la Regione Lombardia, essere destinati al finanziamento degli interventi del Piano straordinario di completamento e

S MP R C

razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque ex art. 6 della legge 135/97.

3. Gli interventi previsti dal Documento Regionale di Programma del PPTA 1994-1996 in settori diversi da quello relativo alla gestione delle risorse idriche e non più attuali, sono revocati dal Ministero dell'Ambiente, d'intesa con la Regione Lombardia. Le relative risorse, assieme agli eventuali ribassi d'asta ed economie resesi disponibili conseguentemente al completamento degli interventi previsti dal Documento Regionale di Programma, sono destinate alla realizzazione di ulteriori interventi nel settore di originaria destinazione.
4. La Regione Lombardia si impegna a trasmettere al Ministero dell'Ambiente, entro 30 giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al precedente punto 1, la lista dei nuovi progetti a cui destinare le risorse resesi disponibili. Il Ministero dell'Ambiente si impegna ad emanare il relativo decreto di revoca e riallocazione dei progetti ritenuti ammissibili entro 30 giorni dalla proposta regionale.
5. La Regione Lombardia si impegna a trasmettere al Ministero dell'Ambiente una relazione semestrale sulla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, lett. d) e 3.

#### Articolo 5 Centrali alimentate da biomasse

1. Gli interventi relativi alla realizzazione di centrali alimentate da fonti rinnovabili (biomasse) fanno parte di un programma di attività diretto a ottimizzare l'efficienza del sistema energetico regionale in combinazione con la riduzione delle emissioni inquinanti e sono da considerare compatibili con la normativa in materia di aiuti in quanto programmati in conformità con la legge n.10/91, nonché con le politiche comunitarie. Il Ministero dell'ambiente prende atto che in tale ambito la Regione Lombardia ha già finanziato due progetti ubicati rispettivamente a Sondalo e Tirano in Valtellina, applicando la procedura prevista dalla legge regionale 31/96, per un importo complessivo pari a Lit. 16,1 miliardi, e si impegna a supportare la Regione per la promozione delle fonti rinnovabili di energia, in particolare per gli interventi relativi alle biomasse.
2. Gli interventi specifici da finanziare saranno individuati, su iniziativa della giunta regionale, in esito a una procedura ad evidenza pubblica e in conformità con le direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni. A tal fine il Ministero dell'Ambiente e la Regione Lombardia elaboreranno entro 45 giorni dalla stipula del presente accordo un apposito protocollo tecnico aggiuntivo nel quale saranno definite e le modalità di attuazione degli interventi in parola.
3. Sulla base dei progetti ammessi e delle risorse finanziarie disposte dal presente accordo, sarà stilata una graduatoria di interventi avviabili nel corso del biennio 2001-2002, nonché di interventi realizzabili successivamente in ragione di ulteriori disponibilità finanziarie.
4. La quota di ricipazione finanziaria alla realizzazione degli interventi da parte dei soggetti concorrenti di cui al comma 2, è determinata da apposito provvedimento regionale. Essa non dovrà comunque risultare inferiore al 60 % del costo degli interventi stessi. La concessione del contributo finanziario ai soggetti attuatori sarà subordinata alla presentazione da

parte di questi di idonee garanzie fideiussorie. Tale contributo non è cumulabile con altre forme di finanziamento o sostegno pubblico a qualsiasi titolo concesse.

5. La Regione Lombardia si impegna a completare le procedure di cui al precedente comma 3 entro il 31 gennaio 2001.

#### **Articolo 6** **Teleriscaldamento**

1. Gli interventi relativi alla realizzazione di centrali per il teleriscaldamento sono diretti a ottimizzare l'efficienza del sistema energetico regionale in combinazione con la riduzione dell'inquinamento atmosferico e sono da considerare compatibili con la normativa in materia di aiuti in quanto programmati in conformità con la L. n.10/91. A tal fine il Ministero dell'Ambiente sostiene la Regione nella politica di investimenti per la diffusione di tali tecnologie.
2. Gli interventi specifici saranno individuati, su iniziativa della giunta regionale, in esito a una procedura ad evidenza pubblica e in conformità con le direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni. A tal fine il Ministero dell'Ambiente e la Regione Lombardia elaboreranno entro 45 giorni dalla stipula del presente accordo un apposito protocollo tecnico aggiuntivo nel quale saranno definite e le modalità di attuazione degli interventi in parola.
3. Sulla base dei progetti ammessi e delle risorse finanziarie disposte dal presente accordo, sarà stilata una graduatoria di interventi avviabili nel corso del triennio 2000-2002, nonché di interventi realizzabili successivamente in ragione di nuove disponibilità finanziarie.
4. La quota minima di partecipazione finanziaria alla realizzazione degli interventi da parte dei soggetti concorrenti di cui al comma 2, è determinata da apposito provvedimento regionale. Essa non dovrà comunque risultare inferiore all'80 % del costo degli interventi stessi. La concessione del contributo finanziario ai soggetti attuatori sarà subordinata alla presentazione da parte di questi di idonee garanzie fideiussorie. Tale contributo non è cumulabile con altre forme di finanziamento o sostegno pubblico a qualsiasi titolo concesse.
5. La Regione Lombardia si impegna a completare le procedure di cui al precedente comma 3 entro il 31 gennaio 2001.

#### **Articolo 6 bis** **Diffusione di impianti solari termici**

1. Un primo intervento, da attuarsi previa la sottoscrizione di un accordo volontario con i soggetti economici produttori e distributori di impianti solari termici, è finalizzato alla riduzione delle emissioni in atmosfera, sostituendo combustibili fossili ed energia elettrica con collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria. Gli interventi specifici saranno individuati, su iniziativa della giunta regionale, con l'emanazione di un bando per la concessione di un contributo fino ad un massimo del 30% del costo del kWh prodotto dall'impianto solare.
2. Un secondo intervento, da attuarsi su edifici pubblici, che previa l'effettuazione di una apposita selezione, individui le proposte che rivestano carattere di esempio rispetto alle tecnologie solari.

3. La valutazione delle istanze di contribuzione di cui al comma 1 viene effettuata in ordine cronologico in base al loro ricevimento e in caso favorevole viene effettuata una prenotazione sui fondi a disposizione fino ad esaurimento dei fondi stessi.
4. La Regione Lombardia si impegna a completare le procedure di cui al precedente comma 1 entro il 28 febbraio 2001 e una prima individuazione degli interventi di cui al comma 2 entro il 31 Marzo 2001.

**Articolo 7**  
**Nuovi combustibili a ridotto impatto ambientale**

1. L'intervento sperimentale relativo alla diffusione di combustibili innovativi per autotrazione e riscaldamento è finalizzato alla riduzione delle emissioni sostituendo progressivamente quote crescenti di olio combustibile e gasolio per autotrazione con combustibili a minore impatto ambientale. L'intervento prevede la copertura - nella misura definita dal protocollo tecnico di cui al successivo comma e nei limiti della copertura finanziaria indicata all'art. 3 del presente Accordo - della differenza esistente tra il prezzo di vendita al dettaglio dei combustibili innovativi e il prezzo medio di mercato dei combustibili tradizionali, attraverso contributi da assegnare a soggetti pubblici, aziende o società a partecipazione pubblica esercenti servizi di trasporto pubblico nelle aree urbane del territorio lombardo, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di concorrenza. Le parti si riservano altresì di destinare una quota del contributo al finanziamento di investimenti per la ricerca e la produzione in tale settore.
2. Il Ministero dell'Ambiente e la Regione Lombardia sottoscriveranno, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del presente Accordo Quadro, un apposito protocollo tecnico nel quale saranno determinate le modalità e le condizioni per l'accesso ai contributi, nonché le modalità e i termini per le verifiche dimostrative e la valutazione delle medesime. I risultati conseguibili in Regione Lombardia sono tali da richiedere, ove confermate le previsioni in ordine alla riduzione delle emissioni climalteranti, un impegno pluriennale dello Stato per la diffusione di tali combustibili.
3. Tali contributi non sono cumulabili con altre forme di finanziamento o sostegno pubblico a qualsiasi titolo concesse.

**Articolo 8**

**Bonifica e riqualificazione di aree inquinate**

1. L'attività della Regione Lombardia in materia di siti contaminati si svolge attraverso la pianificazione degli interventi di bonifica e il finanziamento delle operazioni di smaltimento dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate coordinando gli enti territoriali e assistendo gli stessi ai fini di una corretta applicazione delle procedure previste dalla normativa vigente in materia. Le priorità e i criteri di erogazione dei contributi sono individuati nell'ambito del piano regionale di bonifica in tale contesto la Regione ha individuato i siti di Milano area Boyisa e di Cerro al Lambro, intendendo gli stessi quali interventi di bonifica aventi

S M M  
Cru

caratteristiche tali da poter essere inseriti nel Programma nazionale di cui all'art.1, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n.426, di cui all'allegato 2 del presente atto.

2. Per gli interventi relativi ai siti di cui al comma 1 la Regione ha stimato un costo, rispettivamente, di lire 48 Mld e di lire 82,5 Mld, come indicato nella tabella di cui all'allegato 2. A tal fine il Ministro dell'ambiente, in sede di elaborazione e approvazione del Programma nazionale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.426, si impegna:
  - a) a inserire nella proposta di programma il sito di Milano area Bovisa e, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per i siti di interesse nazionale e per l'ammissibilità al cofinanziamento pubblico, il sito di Cerro al Lambro;
  - b) ad adottare le opportune iniziative finalizzate alla concessione del contributo per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale del sito di Milano area Bovisa per un importo di L.10 Mld e del sito di Cerro al Lambro, qualora lo stesso risulti avere i requisiti di cui al punto a), per L. 38 Mld.
3. Le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 2, saranno definite dal medesimo Programma nazionale, che terrà conto anche del contributo finanziario assicurato dalla Regione e da altri soggetti pubblici e privati interessati.
4. Il presente accordo comprende altresì la bonifica del sito di Sesto S.Giovanni (aree industriali e relative discariche) prevista dal D.L. n. 486/96, convertito con modificazioni dalla Legge n. 582/96 e finanziata col medesimo provvedimento per Lit. 25 miliardi.

*(Vedi 3 decreti di impegno ex APS)*

#### Articolo 9

#### Interventi di recupero ambientale nei parchi

1. Nel presente accordo sono inoltre individuati gli interventi destinati al recupero ambientale nei parchi regionali. Tali interventi saranno attuati dagli enti gestori dei Parchi, nell'ambito delle finalità loro attribuite dall'art. 16 della legge regionale n. 86/83, con risorse concorrenti dello Stato con Legge Finanziaria per l'anno 2000 n. 488 del 1999 e della Regione Lombardia con legge regionale 86/83, come specificato al precedente art. 3.
2. La Regione Lombardia garantisce la qualità progettuale degli interventi attraverso appositi disciplinari tecnici, e si impegna a far sì che gli enti gestori dei parchi, garantiscano le risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi realizzati.
3. Per gli interventi che comportano trasformazione del territorio che interessa siti proposti per la costituzione della Rete Europea Natura 2000, o che comportano effetti indiretti sugli habitat e sulle specie presenti nei siti stessi, la progettazione esecutiva dovrà contenere una preliminare valutazione di incidenza dell'intervento sullo stato di conservazione del singolo habitat o delle singole specie che hanno determinato la proposta di inserimento nell'elenco.
4. Gli interventi nei parchi regionali sono inquadrati, grazie anche all'azione di monitoraggio, nell'obiettivo generale di costituzione della Rete Europea Natura 2000, definito dalla Direttiva 92/43/CEE, della quale il presente atto dà pertanto attuazione.

*S AP per [signature]*

## Articolo 10

### Ripristino ambientale Cerro Maggiore

Il Ministero dell'Ambiente e la Regione Lombardia concordano sulla necessità di approfondire lo studio delle tecnologie di bonifica e ripristino ambientale applicabili all'area degradata di Cerro Maggiore, secondo la migliore tecnologia disponibile, per individuare gli interventi, le misure di sicurezza e le prescrizioni che dovranno essere realizzati e osservate da parte dei soggetti obbligati ai sensi del D.M. 471/99.

A tal fine si impegnano ad attivare entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo un tavolo tecnico apposito, anche con la partecipazione degli enti locali interessati, che entro i successivi 120 giorni presenterà al ministero dell'Ambiente e alla Regione una proposta di interventi con i relativi studi di fattibilità da redigere in base alle linee guida di cui all'allegato C della delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 135, e che consentano di pervenire alla progettazione preliminare come dettato dagli artt. 7 e 16 della Legge 415/98.

## Articolo 11

### Rumore aeroportuale

1. Gli interventi previsti dal presente accordo di cui alle schede tipologia E), riguardano la messa a punto di una struttura specialistica in grado di supportare gli enti interessati (Regione, Province, Comuni ed altre amministrazioni) nell'esame dei problemi di impatto acustico aeroportuale.
2. Gli interventi sono intesi come sviluppo e completamento dei programmi già delineati a seguito del PTTA 1989-91, degli accordi stipulati tra SEA Spa e Regione Lombardia, nonché dell'intesa tra la stessa Regione e il Ministero dell'Ambiente nel 1995.
3. Gli interventi individuati saranno, a cura del responsabile del presente accordo, resi coerenti e compatibili con quelli dell'accordo di programma quadro relativo alla delocalizzazione e mitigazione del rumore aeroportuale di Malpensa 2000, sottoscritto in data 29 febbraio 2000 dalla Regione Lombardia, dal Ministero dei Trasporti e dagli enti locali interessati.
4. Sarà cura del responsabile del presente accordo, di concerto con il Ministero dell'Ambiente:
  - a) garantire lo sviluppo degli interventi di mitigazione ambientale diretti alla riduzione dell'inquinamento acustico per l'area interessata dall'aeroporto di Malpensa;
  - b) garantire il coordinamento degli interventi;
  - c) promuovere l'acquisizione di ulteriori risorse finanziarie derivanti dalla tassazione del rumore prodotto dagli aeromobili.

## Articolo 12

### PRQA - Reti di monitoraggio delle emissioni in atmosfera di grandi impianti


Gli interventi del presente accordo interessano aree compromesse dall'elevato livello di inquinamento atmosferico e pertanto inserite in zone di risanamento previste dal D.P.R. 203/88. Per controllare l'emissioni degli impianti di produzione del calore distribuito con il sistema di teleriscaldamento, è necessario installare sistemi di monitoraggio delle emissioni.

Le finalità di queste installazioni sono di:

- a) verificare il rispetto dei limiti di emissione,
- b) gestire le emissioni nelle condizioni di attenzione ed allarme nei episodi acuti di inquinamento atmosferico
- c) raccogliere dati per gli inventari delle emissioni.

La rete si articolerà oltre che sui sistemi di monitoraggio delle emissioni anche su sistemi di *normalizzazione*, elaborazione ed immagazzinamento dati presso l'impianto di produzione del calore, in collegamento con il centro operativo provinciale COP, che attualmente raccoglie i dati dell'esistente rete di rilevamento della qualità dell'aria.

Presso il COP è prevista la validazione del dato da parte dell'ARPA. Il dato validato viene inviato all'ente competente della gestione del catasto emissioni.



La rete servirà anche tutti gli altri grandi impianti industriali (quali centrali termoelettriche, raffinerie, forni di incenerimento rifiuti, cementifici e altro) presenti sul territorio lombardo.

## Articolo 13

### Soggetto responsabile dell'accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente accordo si individua quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo quadro il Direttore della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Lombardia.
2. Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'accordo ha il compito di:
  - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
  - b) governare il processo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie;

- c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori dell'accordo;
  - d) monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'accordo attraverso il coordinamento delle attività di monitoraggio svolte dai Responsabili dei singoli interventi;
  - e) trasmettere al Comitato paritetico di attuazione con cadenza semestrale le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento;
  - f) promuovere avanti al Comitato paritetico di attuazione l'esercizio dei poteri sostitutivi, di cui all'articolo 16 del presente accordo, in caso di inerzie, ritardi e inadempienze dei soggetti sottoscrittori.
3. In considerazione della natura intersettoriale e integrata del programma di interventi previsto dal presente accordo, il soggetto responsabile, di cui al precedente comma, garantirà che l'esercizio delle funzioni e le azioni previste siano sviluppate di concerto con la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente e con il supporto della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia per quanto di competenza. In particolare le funzioni di cui al comma 2, lett. b), c), d), e) saranno esercitate in accordo con il Direttore della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente per l'attuazione dei programmi relativi alle reti di monitoraggio delle emissioni in atmosfera di grandi impianti (art. 1/B), al consolidamento del patrimonio ambientale protetto (art. 1/C), al recupero ambientale nei parchi (art. 1/D), alla prevenzione e minimizzazione del rumore aeroportuale (art. 1/E).

#### Articolo 14

##### Soggetto responsabile del singolo intervento

1. Per ogni intervento previsto dal presente accordo i soggetti sottoscrittori, al momento della sottoscrizione dell'accordo stesso, provvedono alla individuazione e alla nomina del responsabile della sua realizzazione.
2. L'individuazione del soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento è effettuata scegliendo tra i soggetti sottoscrittori quello che risulta depositario del maggior numero di attività/impegni, tesi alla realizzazione del singolo intervento, nell'ambito dell'accordo medesimo.
3. Il responsabile dell'intervento ha il compito di:
  - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità.
  - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
  - c) monitorare costantemente, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto la singola scheda di intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando al Responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
  - d) compilare con cadenza almeno semestrale la scheda di monitoraggio dell'intervento, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, e trasmetterla al responsabile dell'Accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione

di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, l'individuazione dei progetti non più attivabili o non completabili, e la conseguente disponibilità di risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive, di revoca e/o rimodulazione degli interventi.

**Articolo 15**  
**Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti**  
**tra i soggetti partecipanti all'accordo**

1. In caso di insorgenza di conflitti tra due o più dei soggetti partecipanti agli accordi sottoscritti in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, il Comitato di attuazione su segnalazione del responsabile dell'accordo quadro o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano, il Comitato di Attuazione rimette la questione al Comitato Istituzionale di Gestione.
4. Qualora non risulti possibile addivenire ad una conciliazione, ciascuno dei soggetti tra cui è sorto il conflitto ha facoltà di richiedere al Comitato istituzionale di gestione la nomina di un collegio arbitrale cui compete decidere ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Il predetto collegio arbitrale sarà composto come di seguito indicato:
  - qualora le parti litiganti siano due, ciascuna parte designerà un arbitro, e gli arbitri così designati provvederanno alla nomina di un terzo arbitro che fungerà da presidente;
  - qualora le parti litiganti siano tre o più, ciascuna parte designerà un arbitro, e gli arbitri così designati provvederanno alla nomina di altri due arbitri, dei quali uno fungerà da presidente del collegio. In difetto di accordo, l'ulteriore o gli ulteriori arbitri rispetto a quelli nominati dalle parti saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Roma. La parte che intende promuovere la procedura arbitrale dovrà comunicare all'altra o alle altre parti i quesiti da sottoporre all'arbitrato, nonché il nominativo del proprio arbitro. Qualora entro venti giorni dalla data di detta comunicazione, la/le controparte/i non abbia/no comunicato il nominativo del proprio arbitro e i propri controquesiti, la nomina del/degli arbitro/i non designato/i sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza della parte più diligente.Il Collegio arbitrale è tenuto a pronunciare il lodo nel termine di novanta giorni dalla nomina, salva proroga concordata tra le parti.

**Articolo 16**  
**Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze.**

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità a quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il soggetto responsabile dell'accordo di programma quadro invita il soggetto sottoscrittore al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato al soggetto responsabile dell'accordo le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza, il responsabile dell'accordo invia gli atti, con motivata relazione, al Comitato paritetico di attuazione formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.
6. Il comitato paritetico propone al Comitato istituzionale di gestione dell'Intesa le misure da adottare in relazione agli inadempimenti.
7. Ove le azioni di cui ai precedenti commi non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insoddisfacente, il Comitato istituzionale di gestione attiva le procedure per la revoca immediata del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica per l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.
9. ~~Le risorse revocate possono essere riprogrammate in sede di rinegoziazione degli obiettivi della Intesa Istituzionale di Programma.~~

**Articolo 17**  
**Disposizioni generali**

1. Il presente accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Previa approvazione del comitato istituzionale di gestione, possono aderire all'accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione e azione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente accordo.

I controlli sugli atti e sulle attività poste in essere in attuazione dell'accordo stesso sono successivi.

4. Conformemente a quanto previsto dalla già richiamata Intesa, il presente accordo rimane in vigore sino alla realizzazione delle opere in esso previste e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti in conformità ai principi di verifica e aggiornamento di cui all'articolo 12 della stessa Intesa, previa approvazione da parte del Comitato istituzionale di gestione.
5. Qualora l'inadempimento di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo quadro, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
6. Alla scadenza dell'Accordo o allorquando se ne presenti la necessità, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione del soggetto responsabile dell'Accordo, è incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e di attività non ultimate.

#### Elenco allegati

##### ALLEGATO 1

- Biomasse
- Teleriscaldamento
- Emissioni

##### ALLEGATO 2

- Recupero Parchi
- Parchi
- Rumore Aeroportuale
- Bonifiche

##### ALLEGATO 3 P.T.T.A.

- Allegato 3
- Allegato 3 bis
- Allegato 3 ter
- Allegato 3 quater


##### ALLEGATO 4

- Schede attività parchi

*S. M. p. d. g. t.*

Il presente accordo di programma quadro è sottoscritto oggi 2 febbraio 2001 in Roma.

**Per il Ministero dell'Ambiente:**



Avv. Maurizio PERNICE, Direttore Generale Servizio R.I.B.O.



Ing. Giovanni SILVESTRINI, Direttore Generale Servizio I.A.R.




Dott. Aldo COSENTINO, Direttore Generale Servizio Conservazione della natura


**Per il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica:**

Dott.ssa Antonella MANNO, Direttore Generale Servizio per le politiche di sviluppo territoriale

**Per la Regione Lombardia:**



Ing. Paolo ALLI, Direttore della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità



Dott. Pier Giorgio PANZERI, Direttore della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente

MINISTERO DEL TESORO, DEL  
BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Dipartimento per le Politiche di  
Sviluppo e Coesione

Scheda Attivita' / Intervento

Intesa Governo / LOMBARDIA  
Regione

Accordo di Programma Ambiente ed energia  
Quadro

Responsabile Ing. Paolo Alli  
Unico

1 - Dati Identificativi

Codice F001 Versione del 31/01/2001

Intervento

Titolo INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE AREE  
Intervento INQUINATE INTERESSATE DA DISCARICHE ABUSIVE DI MELME ACIDE E  
TERRE DECOLORANTI ESAUSTE POSTE IN SPONDA DESTRA DEL FIUME  
LAMBRO, IN LOCALITA' CASCINA GAZZERA

Stato In corso

Intervento

Programma di Intesa Istituzionale di Programma

Riferimento

Settore di INFRASTRUTTURE PER L'AMBIENTE (COMPRESA L'ACQUA)

Intervento

Tipo Nuovo Natura Realizzazione di  
Intervento Intervento Opere

Localizzazione

Provincia MILANO Comune CERRO AL LAMBRO Obiettivo U.E. 0

Responsabile dell'Intervento  
SINDACO COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Soggetti Proponenti  
REGIONE LOMBARDIA

Soggetti Attuatori  
COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Soggetti Coinvolti  
REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI MILANO, COMUNE DI CERRO AL  
LAMBRO, ASL PROV. DI MILANO, PARCO AGRICOLO SUD MILANO, UFFICIO  
OPERATIVO DEL MAGISTRATO PER IL PO

Soggetti Beneficiari  
COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Indicatori di realizzazione ( valore obiettivo / valore raggiunto)

Progettazione Definitiva Anno 1999

Note Il costo totale dell'intervento e di lire 82 Mld pertanto visto  
che lo stanziamento attuale non e sufficiente si e concordato con  
il Ministero dell'Ambiente di reperire le risorse necessarie al  
suo completamento nel prossimo triennio.

2 - Costi di realizzazione

Costo complessivo..... (Lire/Mln)	58.000 (Euro/Mln)	29,95
di cui:		
da realizzare nel 2001 (Lire/Mln)	15.000 (Euro/Mln)	7,75
da realizzare nel 2002 (Lire/Mln)	43.000 (Euro/Mln)	22,21

3 - Copertura finanziaria

lunedì , 05 febbraio 2001

Pagina 1 di

3

MINISTERO DEL TESORO, DEL  
BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Dipartimento per le Politiche di  
Sviluppo e Coesione

n. 1	FonteStato	Legge n. 426 del 1998 AMBIENTALE	NUOVI INTERVENTI IN CAMPO
	Importo 38.000 (Lire/Mln)	(Euro/Mln)	19,63 Esercizio2002
	Estremi del Provvedimento		
	Note		
n. 2	FonteRegione	Legge Regionale n. 94 del 1980 ART.31BIS L.R.31/96 ART.4	L.R.94/80
	Importo 15.000 (Lire/Mln)	(Euro/Mln)	7,75 Esercizio2001
	Estremi del Provvedimento		
	Note		
n. 3	FonteRegione	Legge Regionale n. 94 del 1980	
	Importo 5.000 (Lire/Mln)	(Euro/Mln)	2,58 Esercizio2002
	Estremi del Provvedimento		
	Note	L.R. 94/80 ART. 31BIS L.R. 31/96 ART. 4	

4 - Attivita' propedeutiche all'inizio o al completamento dei lavori

n.1	Ordinanza sindacale	Amministrazione o Ente competente	COMUNE DI CERRO AL LAMBRO - MILANO
	Data Inizio	Non definita	Data Fine23/04/1997 Effettiva
Note	Con ordinanza sindacale n.8/97 il Comune ha imposto ai proprietari delle aree inquinate le verifiche sullo stato dei suoli e delle falde e la predisposizione di un progetto per la messa in sicurezza e per la bonifica del sito.		
n.2	Ordinanza Consiglio di Stato	Amministrazione o Ente competente	Consiglio di Stato - ROMA
	Data Inizio	Non definita	Data Fine23/01/1998 Effettiva

Note

A seguito di ricorso al TAR di alcuni destinatari che chiedono la sospensiva dell'efficacia dell'ordinanza, il TAR Lombardia sez.1 con ordinanza n.1848/97, sospende l'efficacia della suddetta ordinanza. Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 107/98, accogliendo l'appello del Comune, riforma l'ordinanza del TAR, respingendo l'istanza di sospensiva. La decisione del Consiglio di Stato e comunicata ai destinatari dell'o.s. in data 25-26/02/1998. Il Comune, a seguito dell'inottemperanza dell'o.s. denuncia i trasgressori alla procura della repubblica di lodi in data 20/05/98.

n.3 Approvazione progetto di bonifica  
Amministrazione o EnteREGIONE LOMBARDIA  
competente

Data Inizio Non Data Fine19/12/0097 Effettiva  
definita

Note Con d.g.r. 33425/97 la Giunta regionale ha disposto la revoca della d.g.r. 18/05/95, n. 68460, con la quale la societa cave grondone di Casaletto lodigiano e stata autorizzata alle attivita di bonifica ed e stato approvato il progetto di bonifica delle aree poste in sponda destra del fiume lambro interessate da discariche abusive di melme acide e terre decoloranti esauste dettando determinazioni in merito agli interventi di risanamento ambientale.

n.4 Incarico di progettazione  
Amministrazione o EnteCOMUNE DI CERRO AL LAMBRO - MILANO  
competente

Data Inizio Non Data Fine05/03/1998 Effettiva  
definita

lunedì , 05 febbraio 2001

Pagina 2 di  
3

MINISTERO DEL TESORO, DEL  
BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Dipartimento per le Politiche di  
Sviluppo e Coesione

Note Con d.g.c.n.43/98 veniva affidato l'incarico all'Ing. Claudio Tedesi per la redazione di uno studio di fattibilita, relativa agli interventi in argomento.

n.5 Delibera d'impegno di spesa  
Amministrazione o EnteREGIONE LOMBARDIA  
competente

Data Inizio Non Data Fine06/08/1998 Effettiva  
definita

Note La D.G. Tutela Ambientale, prendendo atto dell'istanza di contributo ai sensi dell'art. 31 bis l.r. 94/80, da parte del Comune, ha predisposto un impegno di spesa e l'assegnazione di lire 500 milioni, con d.g.r. 38200/98, per consentire l'effettuazione della campagna d'indagine volta alla predisposizione di un progetto globale di bonifica.

5 - Dati di realizzazione

Data Inizio Lavori 03/02/2001 Prevista  
Data Fine Lavori 31/12/2002 Prevista  
Occupazione di cantiere (  
giorni/uomo )

Avanzamento Lavori ( ,00%  
(S.A.L. )  
Note

Il costo totale dell'intervento è di lire 82 Mld. pertanto visto che lo stanziamento attuale non è sufficiente si è concordato con il Ministero dell'Ambiente di reperire le risorse necessarie al completamento dell'intervento nel prossimo triennio.

lunedì , 05 febbraio 2001

Pagina 3 di

3

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E.  
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione  
Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale

Autenticazione di copia ai sensi degli  
articoli 7 e 14 della Legge 4.1.1968 n. 15  
La presente copia, composta di n°...4...  
fogli è conforme all'originale esistente  
presso questo ufficio.

Roma, 6 FEB. 2001

MINISTERO DEL TESORO, DEL  
BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Dipartimento per le Politiche di  
Sviluppo e Coesione

AREA BOVISA

Scheda Attivita' / Intervento

Intesa Governo / **LOMBARDIA**  
Regione

Accordo di Programma **Ambiente ed energia**  
Quadro

Responsabile **Ing. Paolo Alli**  
Unico

1 - Dati Identificativi

Codice **F002** Versione del **31/01/2001**  
Intervento  
Titolo **INTERVENTI DI BONIFICA NELL'AREA "BOVISA" EX "OFFICINE DEL**  
Intervento **GAS"**  
Stato **In corso**  
Intervento  
Programma di **Intesa Istituzionale di Programma**  
Riferimento  
Settore di **INFRASTRUTTURE PER L'AMBIENTE (COMPRESA L'ACQUA)**  
Intervento  
Tipo **Nuovo** Natura **Realizzazione di**  
Intervento **Intervento** Opere

Localizzazione  
Provincia **MILANO** Comune **MILANO** Obiettivo  
U.E. **0**

Responsabile dell'Intervento  
**SINDACO COMUNE DI MILANO**

Soggetti Proponenti  
**COMUNE DI MILANO**

Soggetti Attuatori  
**COMUNE DI MILANO**

Soggetti Coinvolti  
**REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI MILANO, COMUNE DI MILANO,  
POLITECNICO DI MILANO, AEM**

Soggetti Beneficiari  
**COMUNE DI MILANO**

Indicatori di realizzazione (valore obiettivo / valore raggiunto)

Progettazione **Esecutiva** Anno **1997**

Note Il costo totale dell'intervento e di lire 47.505 Mld pertanto visto che lo stanziamento attuale non e sufficiente si e concordato con il Ministero dell'Ambiente di reperire le risorse necessarie al suo completamento nel prossimo triennio.

2 - Costi di realizzazione

Costo complessivo..... (Lire/Mln)	34.165 (Euro/Mln)	17,64
di cui:		
da realizzare nel 2001 (Lire/Mln)	<u>6.500</u> (Euro/Mln)	3,36
da realizzare nel 2002 (Lire/Mln)	27.665 (Euro/Mln)	14,29

3 - Copertura finanziaria

n. 1	FonteStato	Legge n. 426 del 1998 Nuovi INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE
	Importo 10.000 (Lire/Mln)	(Euro/Mln) 5,16 Esercizio2002
	Estremi del Provvedimento	
	Note	
n. 2	FonteEnti Locali	RISORSE PROPRIE DEL COMUNE DI MILANO

lunedì , 05 febbraio 2001

Pagina 1 di

3

MINISTERO DEL TESORO, DEL  
BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Dipartimento per le Politiche di  
Sviluppo e Coesione

Importo 6.500 (Lire/Mln)	(Euro/Mln)	3,36 Esercizio2001
Estremi del Provvedimento		
NoteINTROITO COMUNE PER LA CESSIONE DELLE AREE AL POLITECNICO		

n. 3	FonteEnti Locali	RISORSE PROPRIE DEL COMUNE DI MILANO
	Importo 17.665 (Lire/Mln)	(Euro/Mln) 9,12 Esercizio2002
	Estremi del Provvedimento	
	NoteINTROITO COMUNE PER LA CESSIONE DELLE AREE AL POLITECNICO	

4 - Attivita' propedeutiche all'inizio o al completamento dei lavori

n.1	Accordo di programma	Amministrazione o EnteCOMUNE DI MILANO - MILANO
		competente
	Data Inizio	Non definitiva
		Data Fine22/02/1997 Effettiva

Note In data 22/02/97, e stato sottoscritto dal Comune di Milano, dal Politecnico di Milano, dalla Regione Lombardia, con l'adesione dell'azienda energetica milanese l'accordo di programma per l'insediamento del nuovo polo universitario del politecnico di milano, nella zona della bovisa. L'accordo prevede l'insediamento nell'area di altre importanti funzioni pubbliche (polo operativo aem), di funzioni residenziali, commerciali, terziarie, di servizio, produttive, con il recupero di aree per il verde pubblico, di servizi e parcheggi.

n.2	Obiettivi di bonifica	Amministrazione o EnteREGIONE LOMBARDIA
		competente
	Data Inizio	Non definitiva
		Data Fine20/01/0098 Effettiva